

## □ **Mozione n. 2**

*presentata in data 7 luglio 2015*

a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Fabbri, Giorgini, Maggi, Pergolesi

**“Vigilanza della Giunta Regionale per la verifica dell’appropriatezza dell’invio degli avvisi di pagamento da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la Regione con proprio dispositivo legislativo ha istituito un unico Consorzio denominato “Consorzio di Bonifica delle Marche”;
- molti cittadini marchigiani si sono visti recapitare in questi giorni, un avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica delle Marche, relativo agli anni 2014-2015;

Considerato che:

- il Codice Civile all’art.860 stabilisce che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”,
- il Regio Decreto 13/2/1933 n.. 15 all’art.59 conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire “in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”.
- le sentenze Cassazione 19509 del 2004, Cassazione n. 4513 del 2009, Cassazione Sezione Tributaria 8770 del 2009, Cassazione 7511 del 1993, Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA N 36 del 2007, Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sez. XV N. 68 del 2005, Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA, SEZ.5 N.42 DEL 2005 (anche Commissione Tributaria Regionale di ROMA SEZ XXIX N. 207 del 2009) sostanzialmente stabiliscono che:  
l’obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell’immobile e non anche l’emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha la funzione di esonerare l’amministrazione finanziaria dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente a oggetto l’esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio;
- la sentenza della Cass. 905/2006 sostanzialmente stabilisce che:  
spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria azionata;
- la sentenza Cass. S.U. 8960 del 1996 sostanzialmente stabilisce che:  
l’onore di provare l’esistenza di un beneficio derivante dalle opere incombe sul consorzio che esegue le opere stesse;
- la Commissione Tributaria Regionale del LAZIO, sez. X, sentenza n. 57 del 2005 sostanzialmente stabilisce che:  
la prova delle spese, dei lavori svolti e della loro incidenza sul terreno oggetto al contribu-

to e della ripartizione è a carico del Consorzio di Bonifica e l'originaria carenza di motivazione dell'atto amministrativo, privo di qualsiasi riferimento della prova delle spese, dei lavori di bonifica svolta e della loro incidenza sull'immobile soggetto al contributo e della ripartizione, non può essere eliminata con documenti successivi alla emanazione dell'atto, che quindi deve considerarsi illegittimo;

- la sentenza del Tribunale di Bari, sez. II, 05/02/2007, n. 303 sostanzialmente stabilisce che:

la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuzione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente;

- la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite N. 11722 del 2010 (che richiama le stesse sezioni unite sentenza n. 26009 del 2008) sostanzialmente stabilisce che:

la cartella esattoriale può valere quale primo atto di esercizio della pretesa impositiva, a condizione che sia dotata di "tutti gli elementi indispensabili (ivi compresa la motivazione) per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione";

- la sentenza di Cassazione n. 11801 DEL 2013 sostanzialmente stabilisce che: l'imposizione di contribuzione, resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica da completare;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 5 della LEGGE REGIONALE delle Marche 18 maggio 2004, n. 13 alla Giunta Regionale spetta il potere di Vigilanza sui Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 17 aprile 1985, n. 13;

#### IMPEGNA

la Giunta regionale ad esercitare il potere di vigilanza di cui all'art. 5 della LEGGE REGIONALE delle Marche 18 maggio 2004, n. 13 anche verificando che i criteri per i quali sono state emessi gli avvisi di pagamento risultino appropriati e siano stati chiaramente definiti ed individuati, al fine di:

- evitare che eventuali errati avvisi di pagamento siano recapitati a proprietari a cui il tributo non è esigibile;
- esplicitare chiaramente le motivazioni per le quali il tributo da parte di ciascun proprietario è dovuto, facendo diretto riferimento alle attività specifiche eseguite e ai diretti benefici procurati;
- evitare numerosi possibili contenziosi, ricorsi nonché mancati pagamenti che potrebbero compromettere la stabilità del bilancio dell'Ente con conseguente danno per la comunità. Nonché:
- a relazionare con risposta scritta ai Consiglieri regionali entro il 21/07/2015 sull'attività svolta.